



Comune di Valtopina
(provincia di Perugia)

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE GLI
INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA
A TUTELA DELLE SITUAZIONI SOCIALI
SVANTAGGIATE**

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE GLI INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA A TUTELA DELLE SITUAZIONI SOCIALI SVANTAGGIATE

Art.1

NORMATIVA

Il presente Regolamento è adottato in esecuzione degli artt. 24 - 32 - 38 - 118 della Costituzione Italiana, degli artt. 23 - 25 del D. P. R. 616/77, degli artt. 13 - 15 della L. R. 3/97, del Piano Sociale Regionale, approvato con delibera del Consiglio Reg. del 20 dicembre 1999 n. 759, degli artt. 22 - 23 - 25 della legge 328/2000 "Legge quadro in materia di assistenza", del D. Lgs. 109 del 31 marzo 1998, del D. Lgs. 130 del 3 maggio 2000, del Piano Sociale Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2001 - 2003.

Art.2

PRINCIPI E FINALITA'

Gli interventi di natura socio economica contribuiscono al soddisfacimento dei bisogni considerati fondamentali di coloro che si trovano in situazioni di difficoltà individuale o familiare, nonché di coloro che vivono in una condizione di permanente o temporanea impossibilità personale, sociale, familiare di produzione o di disponibilità di reddito.

Tali soggetti, qualora l'assistente sociale riscontri un effettivo stato di bisogno, possono usufruire di interventi di natura economica finalizzati al superamento delle difficoltà, alla ripresa personale e al reinserimento nel mondo produttivo e sociale.

La prestazione socio economica è lo strumento che permette l'avvio di un processo di aiuto e pertanto deve essere utilizzata quale risorsa in un progetto globale di tutela dell'individuo e della famiglia ciò al fine di:

- a) Garantire al soggetto in stato di bisogno adeguati mezzi di sussistenza al fine di risolvere situazioni di insufficienza di reddito.
- b) Evitare l'istituzionalizzazione di minori, di persone inabili o di anziani e prevenire l'emarginazione di persone o nuclei in transitorie difficoltà economiche, privilegiando la permanenza della persona nel proprio ambito familiare e sociale.
- c) Stimolare e recuperare l'autodeterminazione delle persone e delle famiglie, superando interventi assistenzialistici attraverso servizi adeguati al bisogno.
- d) garantire i servizi scolastici a minori di famiglie in temporanee difficoltà economiche .

Art.3

REDDITO MINIMO D'INSERIMENTO

Il reddito minimo d'inserimento è definito dall'art. 23 della L. 328/2000 e dal Piano Sociale Regionale quale "misura generale di contrasto della povertà e delle situazioni di inadeguatezza del reddito", a cui ricondurre anche gli altri interventi di sostegno del reddito previsti dalla attuale normativa, quali assegno familiare, assegno di maternità, rimborso affitto, ecc. .

Art.4

DESTINATARI

Al fine dell'accesso all'Istituto del R.M.I. i soggetti devono essere:

Cittadini italiani iscritti all'Anagrafe della popolazione residente del Comune di Valtopina .

Cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea iscritti all'Anagrafe della popolazione residente del Comune di Valtopina

Cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea o apolidi in possesso del permesso di soggiorno da almeno un anno e iscritti all'Anagrafe della popolazione residente nel Comune di Valtopina. Nell'ipotesi in cui nella famiglia anagrafica vi sia presenza di minori il permesso di soggiorno può avere durata inferiore ad un anno.

Art.5

REQUISITI

Per l'accesso al R.M.I. è necessario che i soggetti previsti dall'art. 4 siano privi di reddito (1) ovvero con reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato(2), non sia superiore alla soglia stabilita annualmente dal Consiglio Comunale negli allegati al Bilancio di previsione.

I soggetti debbono altresì essere privi di patrimonio, sia mobiliare che immobiliare (3), fatta eccezione per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e adibita ad abitazione principale e per un autoveicolo e terreni di superficie inferiore ad Ha 00.50.00.

La situazione reddituale è definita dalla somma dei redditi riferiti al nucleo familiare composto dal richiedente, dalle persone con le quali convive (convivenza anagrafica) e da quelle considerate a suo carico ai fini IRPEF come previsto dal D. Lgs109 del 31 marzo 1998 e dal D. Lgs. 130 del 3 maggio 2000 e successivi Regolamenti attuativi.

Dal reddito così determinato va decurtato il 70% del canone di locazione per coloro che dimostrano di aver stipulato un contratto d'affitto regolarmente registrato o altrimenti documentato (ricevute di versamento del canone). Tale agevolazione è esclusa per gli assegnatari di immobili di edilizia popolare.

Per l'accesso ai benefici di esenzione dal pagamento di tasse o imposte comunali, si fa riferimento agli specifici regolamenti di applicazione.

Per l'accesso al beneficio di esenzione dal pagamento delle quote di contribuzione per i servizi scolastici, è necessario che il reddito del nucleo familiare richiedente non superi le soglie ISEE stabilite annualmente, per l'esenzione parziale o totale dal Consiglio Comunale

Art.6

STATO DI DISOCCUPAZIONE

Non potranno essere oggetto di intervento economico i disoccupati o gli inoccupati i cui problemi sono legati esclusivamente alla volontà di non reperire soluzioni lavorative, nonché chi lascia volontariamente il lavoro senza aver provveduto ad una eguale o migliore occupazione, chi rifiuta offerte di lavoro, o corsi di formazione e qualificazione professionale, chi usufruisce di emolumenti legati alla situazione di disoccupazione quali contributi integrati, indennità di disoccupazione ordinaria, indennità di disoccupazione a requisiti ridotti ed altro. Per i disoccupati aventi i requisiti il Comune potrà attivare inserimenti lavorativi temporanei, erogando borse lavoro in sostituzione del contributo economico.

Art.7

MISURA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO

La misura del contributo economico ordinario che viene erogato ai soggetti privi di reddito, o con reddito inferiore alla soglia determinata annualmente dal Consiglio Comunale è pari alla differenza tra il reddito accertato e il minimo vitale individuato, ciò nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Art.8

FINALITA' DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO

Il contributo economico ordinario, erogato a coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 5 del presente Regolamento, è finalizzato al superamento della situazione di inadeguatezza del reddito e delle difficoltà economiche che il nucleo familiare deve affrontare. Pertanto mediante tale strumento è possibile realizzare:

- a) Misure di contrasto della povertà e di sostegno al Reddito (anche mediante l'erogazione di buoni viveri finalizzati all'acquisto di beni di prima necessità).
- b) Misure quali l'assistenza domiciliare indiretta per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone anziane ultrasessantacinquenni totalmente dipendenti sul piano sociale e sanitario, persone incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana (non vedenti o audiolesi), persone disabili o con invalidità pari o superiore al 70%.
- c) Interventi di sostegno alle famiglie con minori a tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
- d) Misure per il sostegno delle responsabilità e del ruolo genitoriale al fine di favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare.
- e) Misure dirette ad eliminare gli ostacoli che si frappongono alla prosecuzione della gravidanza e a tutela della maternità responsabile.

Art.9

BUONO SPESA

Al fine di garantire un sostegno ai nuclei familiari in stato di bisogno che presentano i requisiti di cui all'art. 5 del presente Regolamento, il Comune può erogare su programma sociale, buoni spesa finalizzati all'acquisto di beni di prima necessità.

Art.10

TEMPI DELL' INTERVENTO

Il contributo economico potrà essere erogato, secondo programma sociale, per un periodo di tempo necessario al superamento dello stato di bisogno e/o disagio. Tale periodo non potrà comunque superare i sei mesi nell'arco dell'anno.

Per le persone che hanno superato i 65 anni di età e per coloro che a causa di handicap o malattie gravi presentano disabilità psichiche o fisiche, il contributo economico può avere durata annuale e può essere rinnovato previa verifica, da parte dell'assistente sociale, del perdurare dei requisiti e delle condizioni richieste dal presente Regolamento.

Art.11

DEFINIZIONE DELLE PRIORITA' D'INTERVENTO

In riferimento ai destinatari degli interventi economici di cui all'art. 4 del presente Regolamento, il Comune si impegna a garantire in via prioritaria il diritto alle prestazioni a determinate categorie di soggetti quali minori, anziani ultrasessantacinquenni, inabili fisici e/o psichici.

Art.12

CONTRIBUTI STRAORDINARI O UNA TANTUM

La necessità economica del nucleo familiare può sorgere da spese improvvise, non programmate, urgenti e di eccezionale gravità che incidono sul reddito mensile determinandone la riduzione al di sotto del reddito minimo d'inserimento. Le spese

suddette devono essere soprattutto di carattere sanitario. In tal caso viene erogato, su valutazione dell'assistente sociale, un contributo straordinario o "una tantum", svincolato dai criteri di cui all'art. 7 del presente Regolamento, a quei nuclei familiari con bisogni di carattere eccezionale e contingente inerenti a necessità vitali. Dato il particolare alto grado di variabilità di tali bisogni, il contributo viene liquidato in un'unica soluzione nel corso dell'anno.

Art.13

CONTRIBUTO ECONOMICO AI SOGGETTI SOTTOPOSTI AI PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 616/77 e dell'art. 2 comma II della L. 328/2000, il Comune eroga contributi ai soggetti sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria penale al fine di provvedere all'assistenza post-penitenziaria, su programma di reinserimento predisposto dal Servizio Sociale del Comune in accordo con il Servizio Sociale dell'Istituto di detenzione.

Tale contributo, da erogarsi anche in via immediata, non dovrà superare € 258,00 mensili per la durata di mesi tre, in un anno, da prolungare eccezionalmente a mesi sei su parere dell'assistente sociale di competenza.

Inoltre il Comune dovrà provvedere alla assistenza economica in favore delle famiglie bisognose (requisiti di cui agli artt. 4 e 5 del presente Regolamento) dei defunti e delle vittime del delitto.

Art.14

CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INDIGENTI DI PASSAGGIO

Per gli indigenti di passaggio il contributo è direttamente finalizzato al raggiungimento del luogo più vicino al Comune di residenza da parte del richiedente e quindi la somma da corrispondere equivale al costo del biglietto ferroviario (2a classe).

Gli indigenti di passaggio possono accedere al contributo straordinario urgente solo su segnalazione della Questura fatta direttamente al Servizio Interventi Sociali e Socio Sanitario del Comune a cui perviene la richiesta.

Questi contributi sono svincolati da qualsiasi conteggio del reddito in deroga alle disposizioni di cui all'art. 5 del presente Regolamento, in quanto non è possibile data l'urgenza o per altri motivi, richiedere la documentazione prevista dal Regolamento.

E' fatto obbligo, comunque, di acquisire copia di un documento di identità legalmente valido.

Art.15

PRESTITO D'ONORE

Il prestito d'onore consiste nella concessione, attraverso apposite convenzioni tra l'ente erogatore e Istituti di Credito, di prestiti a tasso zero secondo un piano di restituzione concordata.

I destinatari sono singoli o famiglie che presentano difficoltà economiche contingenti legate a momenti particolari del ciclo della vita (cambio di alloggio, separazione dal coniuge, malattia ecc.).

E' necessario che lo stato di necessità abbia il carattere della temporaneità e della straordinarietà.

Per l'attuazione di un intervento in tal senso la Giunta Comunale determinerà le modalità applicative anche in relazione alle eventuali garanzie.

Art.16

ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE PER I SERVIZI SCOLASTICI

L'esenzione dal pagamento delle quote di contribuzione per i servizi scolastici consiste nella concessione gratuita o parzialmente gratuita dei servizi di mensa e trasporto scolastico.

Può essere concessa a nuclei familiari che si trovano in condizioni di inadeguatezza del reddito o con difficoltà economiche temporanee. L'esenzione ha lo scopo di permettere ai minori frequentanti le scuole di Valtopina di accedere ai servizi scolastici erogati dal Comune, in condizioni di parità con gli altri.

I requisiti per l'accesso al beneficio suddetto sono quelli previsti all'art. 5 del presente regolamento.

Art.17

TELESOCORSO

Il servizio di telesoccorso è concesso ad utenti anziani e/o disabili, che non hanno rete familiare adeguata e che sono in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.

Il servizio è gestito dall'Associazione di Pubblica Assistenza "Croce Bianca" di Foligno, al costo attuale € 36,00 per ogni allaccio utenza e di € 16,00 per canone mensile. Il servizio garantisce l'intervento su chiamata nonché visite periodiche degli operatori della "Croce Bianca".

Art.18

DOMANDA

La domanda (allegato 1), corredata dalla dichiarazione sostitutiva redatta secondo lo stampato approvato con D.M. 29.07.1999 (allegato 2), va presentata all'Ufficio Protocollo del Comune.

Il richiedente, per la compilazione dei suddetti stampati, potrà avvalersi dell'ausilio dell'Assistente sociale.

L'ufficio competente si riserva il diritto di adempiere a tutti i controlli anche a campione, che ritiene necessari ai fini dell'accoglimento della domanda del D.P.R. 445 del 28/12/2000 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Per il controllo dei redditi il Servizio Interventi Sociali e Socio Sanitari si potrà avvalere del sistema telematico Siatel, messo a disposizione dal Ministero delle Finanze; inoltre per i massimi fini di accertamento, si potranno stipulare protocolli d'intesa e convenzioni con gli uffici del Comune, nonché con la Prefettura, la Questura, il Commissariato.

Art.19

ISTRUTTORIA

L'Assistente Sociale, raccoglie la domanda e acquisisce le informazioni necessarie, per la verifica delle dichiarazioni presentate (composizione del nucleo familiare, rete parentale, condizione economica, stato di salute, condizione lavorativa, ubicazione, presenza nel nucleo familiare di minori, anziani, disabili o soggetti a rischio di esclusione sociale) mediante una serie di colloqui.

Se necessario si avvale dell'ausilio degli uffici competenti (Ufficio ICI, Ufficio Anagrafe, Ufficio Urbanistica, Motorizzazione, Ministero delle Finanze) per verificare le

informazioni dichiarate nella domanda e raccolte nel corso dell'istruttoria. Il tutto nel rispetto dell'attuale normativa in materia di privacy e trattamento dei dati (L. 675/96; D. Lgs. 135/99; D.P.R. 318/99).

Acquisiti e valutati i dati relativi al richiedente, l'Assistente Sociale predispone un programma sociale volto al superamento dello stato di bisogno e/o di disagio lamentato dall'utente.

Tale programma, del quale il contributo economico costituisce lo strumento di attuazione, è concordato con la persona interessata, secondo le proprie capacità e attitudini e la stessa dovrà impegnarsi al rispetto di quanto ivi contenuto.

In mancanza di ciò, l'Assistente Sociale ha potere di sospendere o rifiutare l'erogazione della prestazione economica.

Il programma può essere definito in modo autonomo dal Servizio Sociale del Comune o adottato in collaborazione con altri servizi specialistici (D.S.M., S.T., S.A.I., G.O.A., G.O.A.T., Servizi Sociali degli Istituti carcerari, ecc.).

In base ai protocolli d'intesa stipulati, la misura del contributo economico, necessario all'attuazione del programma sociale, potrà essere ripartita tra il Comune e gli organismi citati.

L'Assistente Sociale, dopo aver valutato la volontà dell'utente ad intraprendere il percorso delineato nel programma sociale, nonché i requisiti richiesti dagli artt. 4 e 5 del presente Regolamento, esprime il proprio parere opportunamente motivato, circa l'erogazione della prestazione economica, per il tempo che ritiene congruo al superamento dello stato di bisogno e/o di disagio fino a un massimo di sei mesi.(allegato 3)

L'Assistente Sociale concorda il programma suddetto con l'Ufficio Servizi Sociali del Comune e trasmette allo stesso la sintesi della istruttoria effettuata e la proposta economica.

Il contributo economico o le altre prestazioni concesse, vengono stabilite con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali, il quale in casi straordinari e urgenti, previa autorizzazione della Giunta Comunale può concedere contributi economici, mediante autonoma istruttoria della pratica.

Le schede di sintesi, insieme agli atti e documenti raccolti nel corso dell'istruttoria, restano nel fascicolo relativo all'interessato che viene depositato nello schedario presso il Settore ove opera l'assistente sociale titolare del caso.

Art.20 RICORSO

Le persone le cui richieste abbiano avuto esito negativo possono presentare ricorso entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione mediante domanda rivolta ad una Commissione di II grado composta dal Segretario Comunale e dal Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali.

Tale Commissione fornirà una risposta inappellabile al ricorrente nei trenta giorni successivi alla presentazione della domanda di ricorso.

(1) Il reddito a cui fare riferimento è il reddito complessivo del nucleo familiare (famiglia anagrafica) risultante dall'ultima dichiarazione presentata o dall'ultima certificazione rilasciata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche (modello 730, CUD dei lavoratori dipendenti o dei pensionati). Rileva il reddito da lavoro autonomo; il reddito da pensione di invalidità, di vecchiaia, di anzianità; il reddito da lavoro dipendente; il reddito da prestazione d'opera e altro.

(2) Indennità di disoccupazione, indennità di mobilità, Cassa integrazione, Assegno divorzile, Assegno di mantenimento, Assegno alimentare, Rimborso affitto, Arretrati Pensione Invalidità, contributo autonomia sistemazione ecc.

(3) Il patrimonio immobiliare è costituito da fabbricati, terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche. Il valore dato dall'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dalla durata del possesso nel periodo di imposta considerato.

Il patrimonio mobiliare si ottiene indicando in un unico ammontare complessivo la somma dei valori mobiliari in senso stretto, delle partecipazioni in società non quotate, e degli altri cespiti patrimoniali individuati.